

Misure di tutela e incremento della posizione contributiva

Il riscatto della laurea quale strumento a tutela della continuità contributiva

di Maria Cristina Degoli - Professore a contratto di Diritto della previdenza sociale nell'Università di Modena e Reggio Emilia e researcher *beneficiary of a FSR Incoming Post-doctoral Fellowship* nell'Université Catholique de Louvain (BE) (*)

Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, intitolato "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", si inserisce nell'incerto panorama legislativo del nostro sistema previdenziale. L'art. 20 del D.L. n. 4/2019 introduce il c.d. riscatto agevolato della laurea, incrementando così le opzioni di calcolo dell'onere di riscatto del corso legale di studi universitari, già previste dall'art. 2, d.lgs. n. 184/1997, come modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247. Scegliendo di concentrarsi sulle misure di tutela e incremento della posizione contributiva, l'A. si sofferma sull'analisi delle novità del nuovo riscatto agevolato della laurea e dell'efficacia contributiva dei periodi riscattati.

The decree-law no. 4 of 28 January 2019 subsequently converted with amendments into law no. 26 of 28 March 2019 is entitled "Urgent measures with regard to basic income and pensions". Concerning pensions, art. 20 law no. 26/2019 has introduced a more economic procedure to add a contributive value to periods invested in studying for a degree. The A. analyses this new instrument able to boost workers' contributive position with regard to pensions by underlining advantages and disadvantages.

Premessa

L'istituto previdenziale del riscatto offre al lavoratore la possibilità di valorizzare - ai fini pensionistici - il periodo del proprio corso legale di studi a condizione che quest'ultimo sia stato effettivamente conseguito. Lo strumento consente di coprire, a domanda, periodi temporali collocati al di fuori del rapporto di lavoro con onere a carico del richiedente; diversamente dalla contribuzione volontaria, anch'essa istituito a titolo oneroso, il riscatto può essere esercitato in qualsiasi momento, anche per coprire periodi di vita attiva temporalmente molto lontani tra loro, che all'epoca non davano titolo alla copertura assicurativa (1). In

generale, il vantaggio previdenziale del riscatto risiede nella possibilità di utilizzare il periodo riscattato per il raggiungimento del diritto alla pensione e la determinazione della misura del trattamento pensionistico (2). Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, e intitolato "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni", ha introdotto nel nostro ordinamento previdenziale un'ulteriore tipologia di riscatto e, contestualmente, un diverso criterio di calcolo dell'onere economico utile a riscattare periodi di studio universitario, i quali vanno ad aggiungersi al ventaglio di opportunità (3) previste

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

(1) Per un ulteriore approfondimento del tema si veda M. Cinelli, *Diritto della previdenza sociale*, XV ed., Torino, 2020, 203 ss.; M. Persiani - M. D'Onghia, *Fondamenti di diritto della previdenza sociale*, III ed., Torino, 2019, 190 ss.; A. Visconti - L. Barbieri, *Riscatto del corso legale di studi universitari*, in *Dir. prat. lav.*, 31, 2019, 1997 ss.; M. Cinelli - C.A. Nicolini, *L'avvio del reddito di cittadinanza. Gli interventi in materia di pensione:*

non solo "Quota 100". La previdenza nel nuovo codice della crisi dell'insolvenza, in *Riv. it. dir. lav.*, 2019, 2, I, 95 ss.

(2) L. Barbieri - A. Visconti, *Il riscatto di periodi non coperti da contribuzione: nuove tipologie, procedura e onere*, in *Il Corriere delle Pagine*, 8-9, 34 ss.

(3) Senza pretesa di esaustività poiché non trovano spazio all'interno della presente trattazione, si indicano, a titolo esemplificativo, le altre tipologie di riscatto contemplate dall'ordinamento: (i) L. 12.08.1962, n. 1338, recante "Disposizioni per il

a favore del lavoratore titolare di una posizione contributiva discontinua. Le nuove disposizioni perseguono il fine di “consentire il consolidamento di una posizione assicurativa, che l'interessato può eventualmente realizzare ricorrendo ad una combinazione di diverse tipologie di riscatto, da valutare, oltre che sulla base dei requisiti soggettivi richiesti, anche alla luce di un vantaggioso bilanciamento tra l'onere finanziario e i benefici che, in una prospettiva di futuro pensionamento, possono derivarne sia in relazione ai requisiti di anzianità contributiva che in misura del trattamento” (4).

I primi cinque commi dell'art. 20, D.L. n. 4/2019 hanno introdotto nell'ordinamento la prima novità in materia di riscatto, la c.d. “pace contributiva”. Questa misura attribuisce agli assicurati la possibilità di riscattare a titolo oneroso periodi “non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro” (5). Il comma 6 dell'art. 20, D.L. n. 4/2019, invece, ha modificato l'art. 2, d.lgs. n. 184/1997 inserendo - come norma stabile - il comma 5-*quater*. La modifica legislativa ha introdotto una nuova forma agevolata di riscatto ai fini pensionistici del corso di studi universitario valutati nel sistema contributivo. Opportunità, quest'ultima, che potrebbe rivelarsi estremamente utile al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima richiesta dalla legge per accedere alla pensione. Se, da un lato, il susseguirsi di interventi legislativi si è reso necessario per assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico a ripartizione, dall'altro, l'introduzione della modalità di calcolo contributiva per

il trattamento previdenziale di vecchiaia ha attribuito un'importanza vitale alla copertura contributiva di ogni periodo utile ad avvicinare il traguardo pensionistico e ad incrementare il valore della prestazione.

Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

Prima di procedere all'analisi dell'istituto del riscatto degli anni di studio finalizzati al conseguimento della laurea e del nuovo criterio di calcolo dell'onere contributivo, mi sia permesso di richiamare le caratteristiche principali del nuovo istituto previdenziale del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione. Come anticipato in premessa, il legislatore ha introdotto - in via sperimentale per il triennio 2019-2021 (6) - un'ulteriore tipologia di riscatto al fine di garantire continuità alla posizione assicurativa dei lavoratori. L'art. 20 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 ha fornito agli iscritti (7) all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 225, la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, periodi non coperti da contribuzione. In altre parole, i lavoratori possono riscattare qualsiasi periodo della vita attiva - nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi - che si collochi in un momento temporale ricompreso tra il primo gennaio 1996 e il 29 gennaio 2019 (8).

miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti”, l'art. 13 prevede la possibilità per il lavoratore di ottenere una rendita vitalizia reversibile nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia omesso il versamento della contribuzione obbligatoria e quest'ultima non possa più essere corrisposta per sopravvenuta prescrizione; (ii) L. 30 aprile 1969, n. 153 recante “Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale”, l'art. 51, comma 2, descrive la facoltà di riscattare i periodi di lavoro subordinato non coperti da assicurazione sociale prestati da cittadini italiani all'estero, nel territorio libico o delle ex colonie italiane; (iii) art. 51, comma 2, L. n. 488/1999, rubricato “Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale del lavoro autonomo”, secondo cui i lavoratori iscritti alla Gestione separata possono riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti in periodi precedenti il 1° gennaio 1996; (iv) art. 5, comma 5, L. n. 53/2000 relativo al riscatto del periodo di congedo per la formazione e gli artt. 3, L. n. 53/2000 e 35, comma 2, d.lgs. n. 151/2000 per il riscatto della retribuzione figurativa convenzionale attribuita ai periodi di congedo parentale. Cfr. anche circ. INPS 13 maggio 2019, n. 1039. Infine, (v) ai sensi dell'art. 1, comma 198, L. n. 662/1996, è consentito procedere al riscatto degli anni di praticantato ai soggetti che svolgono attività in qualità di praticanti promotori

finanziari all'atto di iscrizione all'INPS. Per un approfondimento si veda: L. Barbieri - A. Visconti, *Il riscatto di periodi non coperti da contribuzione: nuove tipologie, procedura e onere*, in *op. cit.*

(4) L. Barbieri - A. Visconti, *ult. op. cit.*, 34.

(5) Cfr. art. 20, comma 1, D.L. n. 4/2019, così modificato dall'art. 1, comma 1, L. n. 26/2019. La norma si riferisce a qualsiasi tipo di contribuzione, figurativa, volontaria o da riscatto, che sia già stata accreditata per lo stesso arco temporale oggetto della richiesta. Si precisa, inoltre, che la domanda di riscatto non può essere utilizzata per attribuire valore previdenziale, a suo tempo non corrisposto, a periodi di svolgimento dell'attività lavorativa che ne prevedevano l'obbligo contributivo.

(6) La facoltà di riscatto può essere esercitata presentando formale domanda entro il 31 dicembre 2021.

(7) Ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.L. n. 4/2019, la domanda di riscatto, oltre che dall'assicurato, può essere presentata anche dai suoi superstiti o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado.

(8) M. Magnani - A. Orlando, *Riscatto della laurea e dei periodi contributivi scoperti: il possibile intervento del datore*, in *Guida lav.*, 2019, 16, 33 ss. In relazione all'identificazione del periodo di contribuzione, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) con circ. n. 106/2019, ha puntualizzato che il primo e l'ultimo contributo, “tra cui collocare il periodo da riscattare” può riguardare anche più posizioni assicurative in più regimi previdenziali,

L'operazione di riscatto può essere esercitata a condizione che il lavoratore sia privo di anzianità contributiva (9) al 31 dicembre 1995 - in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria - e non già titolare di pensione diretta in qualunque regime previdenziale. Affinché si verifichi questa condizione, l'assicurato deve aver provveduto a corrispondere, nella gestione pensionistica in cui egli ha deciso di esercitare la facoltà di riscatto, almeno un contributo obbligatorio in epoca antecedente la data di presentazione della domanda stessa (10). La lettura a contrario della norma permette di comprendere che la facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.L. n. 4/2019, è esclusa ai liberi professionisti ordinistici iscritti alle Casse di previdenza privata.

L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa nel regime retributivo, quindi in un periodo che precede il 1° gennaio 1996, determina "l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato (...) con conseguente restituzione dei contributi" (11) versati. Ai fini pensionistici, quindi, il legislatore considera la condizione di nuovo iscritto quale condizione risolutiva del negozio giuridico poiché gli effetti del riscatto cessano al verificarsi del potenziale evento futuro.

Per quanto riguarda l'onere del riscatto, da valutare secondo il sistema contributivo, quest'ultimo è determinato in osservanza del disposto di cui all'art. 2, comma 5, d.lgs. n. 184/1997 secondo cui "si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda". La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto del riscatto. In altre parole, l'aliquota contributiva del 33%, ipotizzando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'AGO per i lavoratori dipendenti in riferimento ad una domanda di riscatto presentata nel

corso dell'anno 2020, sarà moltiplicata per l'ultimo imponibile previdenziale maturato prima della richiesta. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati, inoltre, la rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla L. n. 335/1995 ha effetto dalla data della domanda di riscatto. L'onere finanziario potrà essere corrisposto a favore dei regimi previdenziali di appartenenza con un versamento in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Tuttavia, quest'ultima non sarà possibile "nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinati per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari" (12). In caso di interruzione del versamento dell'onere, l'Ente previdenziale provvederà al riconoscimento dell'accredito contributivo di un periodo di durata corrispondente all'importo versato (13). Infine, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 20, D.L. n. 4/2019, l'onere contributivo oggetto di riscatto può essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo a decorrere dall'anno in cui l'onere è stato sostenuto dall'interessato.

La domanda di riscatto dei periodi scoperti da contribuzione prevista a favore del lavoratore può essere presentata, inoltre, dal datore di lavoro dell'assicurato quando trattasi di dipendenti del settore privato. A tal fine, il datore di lavoro può corrispondere i premi di produzione spettanti al lavoratore (14); l'onere per il riscatto contributivo potrà essere dedotto dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e la domanda può essere presentata nel corso del rapporto di lavoro.

sempreché risultino soddisfatti gli altri requisiti di legge. Si veda anche M. Arlati - L. Barbieri, *Riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del corso universitario di studi*, in *Il Corriere delle Pagine*, 2019, 10, 54 ss.; Id., *Periodi non coperti da contribuzione: esercizio della facoltà di riscatto*, in *Dir. prat. lav.*, 2019, 34-35, 2131 ss.

(9) La circ. INPS n. 106/2019 precisa che la condizione di "nuovo iscritto" deve realizzarsi nei confronti di qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, comprese le Casse per i liberi professionisti, o acquisita nel regime previdenziale dell'Unione Europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati con l'Italia.

(10) Cfr. circ. INPS n. 106/2019.

(11) Cfr. art. 20, comma 2, D.L. n. 4/2019. Si veda L. Battista - A. Bernucci, *D.L. n. 4 del 2019: misure e sostenibilità intergenerazionale*, in questa *Rivista*, 2019, 7, 653 ss.; A. Chiaraluce, *Il riscatto*

dei periodi non coperti da contribuzione, in *Dir. prat. lav.*, 2019, 14, 860 ss.; L. Barbieri - A. Visconti, *Il riscatto di periodi non coperti da contribuzione: nuove tipologie, procedura e onere*, cit.

(12) Cfr. art. 20, comma 5, D.L. n. 4/2019, così come modificato dall'art. 1, comma 1, L. n. 26/2019.

(13) Cfr. circ. INPS n. 106/2019.

(14) Cfr. art. 20, comma 4, D.L. n. 4/2019. Inoltre, l'art. 22, D.L. n. 4/2019, ha introdotto la possibilità di riscattare periodi, anche di studio, a fini pensionistici tramite i fondi di solidarietà del settore. Tuttavia, i costi legati all'operazione hanno frenato il ricorso a questa operazione. Secondo il parere della dottrina, questo problema potrebbe essere superato facendo ricorso al riscatto della laurea *light* che però comporterebbe penalizzazioni per i futuri pensionati. Si veda M. Prioschi, *Il riscatto laurea tramite fondi bilaterali non decolla*, in *Quotidiano del lavoro*, 2020, 3, 32 ss.

Le disposizioni in materia di riscatto degli anni di studio universitario

Il passaggio dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo dei trattamenti pensionistici - introdotto nel nostro ordinamento previdenziale con la L. 8 agosto 1995, n. 335 recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" - è stato accompagnato dall'attivazione (15), ad opera del legislatore, di strumenti utili a tutelare ed incrementare la posizione contributiva dell'assicurato. Infatti, in un contesto previdenziale dove l'importo della futura pensione annua sarà "determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione" (16) relativo all'età di uscita del lavoratore dal mondo del lavoro, ogni periodo che compone la vita professionale di quest'ultimo acquista vitale importanza ai fini contributivi.

L'art. 2, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione

volontaria ai fini pensionistici (17) disciplina, oggi, ben quattro criteri di calcolo utili a riscattare il periodo del corso legale di studi (18); nello specifico: i) riscatto degli anni di corso regolare di studio temporaneamente collocati nel sistema di calcolo retributivo; ii) riscatto del periodo di studio i cui anni si collocano nel periodo di applicazione del sistema contributivo; iii) riscatto del periodo di laurea per chi è sprovvisto di contribuzione; iv) riscatto di laurea c.d. agevolato.

La regola generale riconosce la possibilità di fruire del riscatto del titolo di studio - senza alcuna necessità che quest'ultimo sia condizione essenziale di accesso alla professione da esercitare (19) - "a tutti gli iscritti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti" (20), nonché agli iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995. A domanda dell'assicurato, il riscatto può interessare interamente, o in parte, il

(15) A norma dell'art. 1, comma 39, L. n. 335/1995, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della riforma, il Governo era stato delegato ad emanare "norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare (...) le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo". Tra i principi ed i criteri direttivi previsti dal legislatore per l'adozione del dettato normativo, quest'ultimo richiamava l'utilizzo del principio di armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, della contribuzione figurativa per i periodi di malattia, per i periodi di maternità e aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. Inoltre, il legislatore invocava la "conferma della copertura assicurativa prevista dalla precedente disciplina per i casi di disoccupazione" (*lett. b*); inoltre, doveva prevedersi la copertura assicurativa dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni, nei casi di formazione professionale, di studio e ricerca, di inserimento nel mercato del lavoro quando non fosse richiesta, per sua natura, la copertura assicurativa. Infine, si sarebbe dovuta prevedere la copertura assicurativa in caso di lavoro discontinuo, saltuario, precario e stagionale per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi assicurativi.

(16) Cfr. art. 1, comma 6, L. n. 335/1995. Con riferimento ai c.d. coefficienti di trasformazione, l'art. 24, comma 12, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento di conti pubblici, ha previsto l'aggiornamento dei coefficienti a cadenza triennale, in corrispondenza degli adeguamenti alla speranza di vita". Sulle novità introdotte dalla L. n. 335/1995, si veda G. Canavesi, *L'omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici nella riforma previdenziale*, in *Riv. giur. lav.*, 1995, 4, 347 ss.; R. Pessi, *Rischio e bisogno nella riforma del sistema previdenziale*, in *Dir. lav.*, 1996, 5, I, 381 ss.

(17) Per un'analisi delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 184/1997, si veda G. Cardoni, *Contribuzione figurativa, volontaria, riscatti, ricongiunzioni*, in R. Pessi (a cura di), *La riforma del sistema previdenziale*, Padova, 1995, 163 ss.

(18) Senza pretesa di esaustività ed a titolo esemplificativo, si indicano i titoli di studio nei confronti dei quali è possibile

procedere al riscatto del periodo di formazione. I titoli universitari indicati nell'art. 1, L. n. 341/1990, ossia: (i) diplomi universitari, i cui corsi non siano inferiori a due e superiori a tre anni; (ii) i diplomi di laurea i cui corsi non siano di durata inferiore a quattro e superiori sei anni; (iii) i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; (iv) i dottorati di ricerca. I titoli accademici introdotti dal D.M. n. 509/1999, ossia: (v) laurea (L), al termine di un corso di durata triennale; (vi) laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale. Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e musicale sono oggetto di riscatto i corsi attivati a decorrere dall'a.a. 2005/2006 utili al conseguimento del: (i) diploma accademico di primo livello; (ii) diploma accademico di secondo livello; (iii) diploma di specializzazione; (iv) diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario ex art. 3, comma 6, d.P.R. n. 212/2005. Diversamente, i periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli: (i) di iscrizione fuori corso; (ii) già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o da riscatto presso ogni regime previdenziale richiamato dall'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 184/1997. Cfr. M.R. Gheido - A. Casotti, *Quota 100: riscatto della laurea e "pace contributiva"*, in *Pratica Fiscale e Professionale*, 2019, 22, 45 ss.

(19) A. Sgroi, *Brevi considerazioni sul riscatto previdenziale pubblico e privato*, in *Giur. it.*, 2003, 6, 1104 ss. La giurisprudenza ha riconosciuto il limite del diritto di avvalersi della facoltà di riscatto del corso legale degli studi nella gestione separata INPS nell'ipotesi in cui "ove anche l'interessato avesse svolto attività lavorativa, non avrebbe comunque potuto provvedere al versamento dei contributi e avvalersi così del relativo periodo a fini del futuro trattamento pensionistico, per inesistenza della tutela previdenziale". Cfr. Cass., Sez. lav., 24 giugno 2019, n. 16828, in *D&G*, 2019, 25 giugno. La fattispecie si riferiva alla domanda di riscatto del periodo di laurea presentata da un lavoratore iscritto in Gestione separata, con riguardo a periodi universitari svolti in un momento storico nel quale la suddetta forma previdenziale obbligatoria non era stata ancora istituita.

(20) Cfr. art. 2, comma 1, d.lgs. n. 184/1997.

periodo corrispondente alla durata legale del corso di studio universitario per il conseguimento effettivo del titolo. Inoltre, affinché i periodi temporali oggetto di istanza possano essere correttamente riscattati, essi devono essere privi di copertura contributiva obbligatoria, figurativa o da riscatto in ciascuno dei regimi in cui è stata presentata la domanda di estensione della copertura assicurativa (21).

Infine, l'onere del riscatto è determinato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità. In altre parole, dal punto di vista previdenziale, il periodo riscattato esplica gli effetti giuridici nella posizione assicurativa dell'interessato come se l'obbligo di copertura contributiva fosse stato tempestivamente adempiuto. Per questo motivo, il costo del periodo riscattabile varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal richiedente; se pari o superiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 (22), il metodo di calcolo sarà quello retributivo fino al 31 dicembre 2011 e contributivo dal 1° gennaio 2012. In caso contrario, per anzianità inferiori a 18 anni, al periodo da riscattare sarà applicato il calcolo retributivo fino al 31 dicembre 1995 e quello contributivo con decorrenza dal 1° gennaio 1996. In ogni caso, i periodi riscattati possono essere utilizzati ai fini del raggiungimento del diritto a pensione (23). Come anticipato, la prima modalità di riscatto disciplinata dall'art. 2, d.lgs. n. 184/1997 si riferisce ai lavoratori interessati a riscattare la laurea conseguita in epoca *retributiva*. Nei confronti di quegli anni si applicherà la riserva matematica ex art. 13, L. n. 1338/1962 per quantificare il costo economico da corrispondere a favore dell'accredito pensionistico (24). In altre parole, l'onere di riscatto è determinato sulla differenza tra l'importo della pensione che spetterebbe al richiedente in base ai contributi complessivamente accreditati - compresi quelli oggetto di riscatto - e l'importo della pensione determinato in base ai contributi effettivamente versati presso la gestione in cui è stata presentata la domanda

di riscatto. Al valore annuo del differenziale si applica il coefficiente attuariale previsto in base al sesso, età e anzianità contributiva complessiva (25). L'importo così determinato, generalmente più elevato rispetto al sistema contributivo, ha il pregio di contribuire al mantenimento del tenore di vita dell'assicurato per il tempo di futura inattività; tuttavia, l'onere è destinato ad aumentare in proporzione all'età dell'interessato.

La seconda ipotesi, disciplinata ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo in commento, stabilisce che "per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il *meno favorevole* sistema contributivo, *alla retribuzione dei 12 mesi precedenti il riscatto* si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda" (26). Supponendo, ad esempio, un'istanza di riscatto di laurea presentata nell'anno in corso, la retribuzione di riferimento è quella percepita nei 12 mesi precedenti (es. 35.000 euro) e l'aliquota di computo è quella vigente nel regime pensionistico in cui avviene il riscatto (es. 33% dell'AGO); in base a questi dati, l'onere da corrispondere per il riscatto è pari a 11.550 euro annui.

La facoltà di riscattare la laurea, inoltre, può essere esercitata - terza modalità - anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione separata, che non abbiano ancora iniziato l'attività lavorativa (27). Questa possibilità di riscatto agevolato a favore degli inoccupati, introdotta nel 2007, identifica il costo contributivo del riscatto della laurea con l'onere calcolato sulla base minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione dell'istanza (28) - per ogni anno da riscattare - moltiplicato per l'aliquota di computo dell'Assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. L'onere corrisposto in sede di riscatto è fiscalmente deducibile dal reddito personale dell'interessato e, qualora quest'ultimo ne sia privo, il costo contributivo è altresì detraibile, nella misura del 19% dell'importo, dall'imposta sui redditi dovuta dal soggetto nei cui confronti

(21) Cfr. art. 2, comma 2, d.lgs. n. 184/1997.

(22) Cfr. il combinato disposto dell'art. 1, commi 12 e 13, L. n. 335/1995 e dell'art. 24, comma 2, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011. In dottrina, si veda sull'argomento P. Gremigni, *Riscatto della laurea agevolato, cosa cambia*, in *Guida lav.*, 2019, 6, 50 ss.; Id., *Riscatto della laurea, costi ed effetti delle diverse soluzioni*, in *Guida lav.*, 2019, 20, 98 ss.; Id., *Il nuovo quadro delle pensioni dopo la conversione in legge del DL 4/2019*, in *Guida lav.*, 2019, 16, 37 ss.

(23) Cfr. art. 2, comma 4-ter, d.lgs. n. 184/1997, comma inserito dall'art. 1, comma 77, L. n. 247/2007.

(24) Cfr. art. 2, comma 4, d.lgs. n. 184/1997.

(25) A. Forte, *Riscatto laurea per la pensione: perché e quanto conviene*, in *Ipsos Quotidiano*, 3 settembre 2019, 8 ss.; P. Gremigni, *Riscatti di laurea anche ante 1996 con il contributivo ridotto*, in *Guida lav.*, 2020, 5, 76 ss.

(26) Il corsivo è mio.

(27) Cfr. art. 2, comma 5 bis, d.lgs. n. 184/1997, comma inserito dall'art. 1, comma 77, L. n. 247/2007.

(28) Cfr. art. 1, comma 3, L. n. 233/1990.

l'interessato risulti fiscalmente a carico. Infine, il contributo è corrisposto all'INPS in apposita evidenza contabile separata ed è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato può essere trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale egli è o è stato iscritto. Come correttamente osservato dalla dottrina, "la norma non prevede un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all'atto dell'iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria" (29); l'interessato potrà, quindi, presentare istanza di trasferimento anche in un momento successivo. Qualora, nel corso della vita professionale, egli sia divenuto titolare di diverse posizioni contributive, la domanda di trasferimento potrà contenere l'indicazione della gestione di preferenza nella quale si desidera procedere all'accredito degli anni contributivi oggetto del precedente riscatto ai fini pensionistici.

Il riscatto agevolato della laurea senza limiti di età conviene davvero? Regole e (s) vantaggi della nuova modalità di tutela ed incremento della posizione contributiva

La quarta formula di riscatto degli anni di studio finalizzati al conseguimento della laurea è stata introdotta nel nostro ordinamento - come già anticipato in premessa - dall'art. 20, comma 6, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26. Il nuovo comma 5-*quater*, inserito nell'art. 2, d.lgs. n. 184/1997, punto di riferimento normativo in tema di riscatto di laurea, prevede un nuovo criterio di calcolo dell'onere del riscatto ideato sulla falsa riga di quella già esistente a favore degli inoccupati. Inizialmente, il

legislatore aveva limitato la possibilità di accedere a questa diversa modalità di calcolo del riscatto dei periodi universitari ai soli lavoratori con un'età inferiore ai quarantacinque anni. Con la conversione del decreto, il limite all'età anagrafica è stato eliminato, tuttavia, è stato mantenuto in vigore la previsione di "valutare con il sistema contributivo" i periodi da riscattare. La scelta compiuta dal legislatore non può che essere apprezzata poiché, nell'attuale contesto di incertezza previdenziale, è facile ipotizzare l'impatto negativo che la conservazione del suddetto limite anagrafico avrebbe prodotto sulla platea di potenziali beneficiari dell'operazione contributiva (30). Inoltre, la facoltà di provvedere a titolo oneroso alla copertura assicurativa dei periodi di studio descritta dall'art. 2, comma 5-*quater*, del d. lgs. n. 184/1997, ha effetto sia ai fini dell'incremento dell'anzianità contributiva, che ai fini della misura della pensione; in altre parole, il vantaggio si produrrà in termini di diritto e di valore economico del trattamento (31).

Prima di intraprendere l'analisi degli aspetti positivi e negativi, in termini di (in)efficacia dell'istituto del riscatto degli anni di corso regolare di studio valutabili con il sistema contributivo, si ritiene opportuno richiamare - seppure brevemente - le regole utili a determinare l'onere (32) economico ed i soggetti beneficiari. Il costo del riscatto, calcolato in base al nuovo criterio c.d. agevolato per l'anno 2020, è individuato nel "prezzo bloccato" (33) di 5.260 euro, per ogni anno da riscattare. La suddetta misura fissa si riferisce al minimo imponibile contributivo relativo alla gestione artigiani e commercianti, nei confronti della quale si applica l'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato, vigente alla data di presentazione della

(29) A. Forte, *op. cit.*, 9.

(30) F. Bicchieri, *Riscatto laurea agevolato per chi sceglie la pensione contributiva*, in *Ipsoa Quotidiano*, 2020, 3 febbraio, 14 ss.; M. Arlati - L. Barbieri, *Riscatto di laurea, quale tipologia è più conveniente?*, in *Il Corriere delle Pagine*, 2020, 3, 26 ss.

(31) Cfr. circ. INPS n. 109/2019.

(32) Con circ. n. 106/2019, l'INPS ha precisato che il diverso criterio di calcolo dell'onere di riscatto del periodo di studi universitari introdotto dal nuovo comma 5-*quater* va ad aggiungersi a quelle previste dai commi 4, 5 e 5 *bis* dell'art. 2, d.lgs. n. 184/1997, rispettivamente per i periodi che si collocano nel sistema retributivo, nel sistema contributivo e per i soggetti inoccupati. La modalità di calcolo di cui al comma 5-*quater*, pertanto, è alternativa a quella di cui al comma 5, dell'art. 2, d.lgs. n. 184/1997. I soggetti interessati alla nuova disposizione potranno chiedere che l'onere del riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base a quanto previsto al comma 5 o al comma 5-*quater* del citato art. 2, d.lgs. n. 184/1997. Inoltre, l'INPS ha chiarito che la disposizione introdotta dal comma 5-*quater* si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dall'entrata

in vigore del D.L. n. 4/2019. Quindi, in caso di riscatto, il cui onere sia già stato corrisposto, è esclusa la possibilità di rideterminarlo in base alla modalità alternativa; questa decisione si basa "sul presupposto della natura aleatoria del negozio di riscatto, il cui perfezionamento impedisce che vicende successive o modifiche ordinamentali possano costituire giusta causa per il recesso dal contratto che, di fatto, è sottratto alla disponibilità dello stesso" (p. 12). Diversamente, se il pagamento rateale è iniziato, l'interessato potrà interromperlo e "ottenere l'accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo". Infine, qualora il riscatto non si sia ancora perfezionato con l'accettazione dell'onere da parte del richiedente, quest'ultimo "potrà ritirare la domanda in questione e proporre una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell'onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda" (p. 13).

(33) A. Orlando, *Luci e ombre del nuovo riscatto agevolato della laurea*, in *Guida lav.*, 2020, 6, 118.

domanda (34). Quindi, applicando l'aliquota del 33% (35) sul minimo imponibile di 15.542 euro previsto per l'anno in corso, si determina l'importo di 5.260 euro. Il pagamento dell'onere forfettario può essere rateizzato, senza interessi, in un massimo di 120 rate mensili - in dieci anni - ed è completamente deducibile dal reddito fiscalmente imponibile (36). La domanda può essere presentata dai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti ed alle gestioni speciali del Fondo stesso, nonché dagli iscritti ad un fondo sostitutivo ed esclusivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alla Gestione separata.

Come si è ribadito sin qui, l'istituto previdenziale del riscatto fornisce al lavoratore il mezzo per estendere la copertura assicurativa a determinati periodi rispetto ai quali non era configurabile, al momento della prestazione, l'obbligo contributivo o ne era stato omesso il versamento, al fine di produrre "effetti analoghi a quelli che si sarebbero verificati in costanza di rapporto previdenziale" (37). Stante questa sua peculiarità, è opportuno interrogarsi su quali siano - concretamente - gli effetti prodotti a livello assicurativo e quali siano i soggetti che potrebbero trarre maggior vantaggio dall'incremento oneroso, seppur a basso costo, degli anni contributivi.

Inizialmente, l'interpretazione letterale della nuova misura legislativa aveva condotto gli operatori a presumere un raggio di azione del riscatto *light* limitato ai soli periodi di studio universitario successivi al 1995. Infatti, le indicazioni fornite dalle Circolari INPS del 2019 (38), si erano limitate a precisare che

la titolarità di contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996 non avrebbe impedito l'esercizio della facoltà descritta dal comma 5-*quater*, dell'art. 2, d.lgs. n. 184/1997 e che, nel caso in cui il periodo legale degli studi universitari avesse trovato la sua collocazione temporale a cavallo tra il sistema retributivo e quello contributivo, l'onere di riscatto sarebbe stato quantificato utilizzando sia il metodo della riserva matematica che quello a percentuale; quest'ultimo, in base alla preferenza espressa dall'interessato, sarebbe stato applicato nella sua versione tradizionale o agevolata. È con la circ. n. 6 del 20 gennaio 2020, che l'INPS ha fornito agli operatori un chiarimento utile ad ampliare l'impatto e la portata concreta della nuova modalità di calcolo dell'onere forfettario di riscatto, introdotta dal D.L. n. 4/2019 (39). La Circolare, infatti, ha chiarito che suddetta facoltà può essere esercitata anche dai lavoratori che, interessati a riscattare la laurea conseguita prima del 1996, abbiano optato, o manifestino l'intenzione di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema contributivo. La domanda per l'esercizio dell'opzione può essere presentata da tutti i lavoratori, titolari di almeno un contributo alla data del 1° gennaio 1996, iscritti presso una o più delle Gestioni INPS, fatta eccezione per coloro che sono iscritti in Gestione separata. Stante le indicazioni contenute nella circ. n. 6/2020, l'Ente previdenziale ha previsto che l'onere di riscatto collegato alle "domande presentate successivamente all'esercizio della facoltà di opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23, della L. n. 335/1995, e successive integrazioni e

(34) Cfr. art. 2, comma 5-*quater*, d.lgs. n. 184/1997, comma aggiunto dall'art. 20, comma 6, D.L. n. 4/2019, convertito con modifiche dalla L. n. 26/2019. In dottrina, G. Cazzola, *Le pensioni dopo il decretone*, in *Guida lav.*, 2019, 6, 28 ss.

(35) L'aliquota del 33%, ovvero l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'AGO per i lavoratori dipendenti vigente alla data di presentazione della domanda, è applicata a tutti i lavoratori che presentino istanza di riscatto agevolato del periodo di studi, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia iscritto ad una gestione diversa che preveda un'aliquota di computo più bassa. A tale riguardo si veda P. Gremigni, *Riscatto della laurea agevolato, cosa cambia*, cit.

(36) La contribuzione dovuta a seguito della domanda presentata ai sensi del comma 5-*quater*, d.lgs. n. 184/1997 costituisce onere deducibile ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 917/1986, lettera modificata dell'art. 13, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. n. 47/2000. Parte della dottrina sostiene "il possibile intervento del datore di lavoro nel versamento dei contributi dovuti"; M. Magnani - A. Orlando, *Riscatto della laurea e dei periodi contributivi scoperti: il possibile intervento del datore di lavoro*, cit., 36. Secondo gli AA. "poiché il riscatto della laurea (...) costituiscono onere deducibile dal reddito complessivo" ritengono possibile e conveniente che l'onere sia gestito direttamente dal datore di lavoro.

(37) P. Gremigni, *Riscatti di laurea anche ante 1996 con il contributivo e onere ridotto*, cit., 76.

(38) Con le circolari n. 36 e n. 106 del 2019, l'INPS si era limitata a fornire le istruzioni per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20, D.L. n. 4/2019 e a descrivere il contenuto e la portata delle modifiche operate dalla L. n. 26/2019, alla disciplina degli istituti del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo. Le precisazioni fornite al par. 3.1. della circ. n. 106/2019, infatti, omettevano di descrivere l'ipotesi di calcolo degli oneri di riscatto in caso di esercizio della facoltà di opzione ai sensi dell'art. 1, comma 23, L. n. 335/1995, ossia dell'opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, a condizione che i lavoratori avessero maturato - alla data di esercizio dell'opzione - un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo. Sul tema si veda A. Orlando, *Luci e ombre del nuovo riscatto agevolato della laurea*, cit.

(39) Parte della dottrina, seppure scettica circa la legittimità dell'apertura interpretativa fornita dall'INPS, si dice soddisfatta della scelta dell'Ente previdenziale di passare da generiche affermazioni ad affermazioni puntuali e, a parere di chi scrive, concretamente utili dal punto di vista operativo. Si veda A. Chiaraluce, *Calcolo delle pensioni: efficacia retroattiva dei periodi riscattati*, in *Dir. prat. lav.*, 2020, 9, 543.

modificazioni, e ai sensi del D.L. n. 355/2001 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 417/2001, che in assenza dell'opzione in parola sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica, verrà determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale". Diversamente, qualora la domanda di riscatto sia stata presentata in un momento storico precedente rispetto all'esercizio dell'opzione, l'onere contributivo sarà calcolato secondo le regole generali definite dalla data di presentazione della domanda e dalla collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto. Infine, richiamando un suo precedente messaggio (40), l'Ente previdenziale ha precisato che la scelta di esercitare l'opzione per il sistema contributivo deve intendersi sempre irrevocabile, indipendentemente dal fatto che quest'ultima sia stata esercitata al momento del pensionamento, o nel corso della vita lavorativa. Inoltre, l'accettazione del costo del riscatto determinato con il diverso criterio di calcolo contributivo, in base all'opzione esercitata, rende irrevocabile l'opzione stessa. In altre parole, qualora, in conseguenza del riscatto, l'assicurato maturi un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l'accettazione dell'onere contributivo calcolato con il criterio a percentuale derivante dall'esercizio dell'opzione ex art. 1, comma 23, L. n. 335/1995, rende irrevocabile l'opzione stessa. Pertanto, a parere di chi scrive, si ritiene opportuno procedere ad un'attenta valutazione di convenienza economica prima di optare per il passaggio al metodo contributivo; l'esercizio di tale opzione, infatti, potrebbe portare con sé importanti conseguenze in termini di decurtazione dell'assegno pensionistico, tali da compromettere, in un colpo solo, il vantaggio prodotto dall'operazione di riscatto volto ad anticipare la decorrenza della pensione (41). La facoltà di esercitare il riscatto degli anni di studio finalizzati al conseguimento della laurea, ai sensi del comma 5-*quater*, dell'art. 2, d.lgs. n. 184/1997, invece, potrebbe rivelarsi di sicuro vantaggio per le lavoratrici che stanno valutando di accedere all'opzione donna. In questo caso, infatti, l'art. 16, D.L. n. 4/2019, riconosce la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato, liquidato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2019 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 58 anni, per le lavoratrici dipendenti, e a 59 anni, per le lavoratrici autonome. È

opinione di chi scrive che le lavoratrici, interessate a riscattare rapidamente ed economicamente qualche annualità contributiva per raggiungere i 35 anni richiesti dalla norma, possano giovare del nuovo criterio di calcolo dell'onere di riscatto della laurea introdotto dal legislatore con il D.L. n. 4/2019. In linea teorica, laddove la lavoratrice decidesse di privilegiare il vantaggio temporale rispetto a quello economico optando per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo, l'incidenza dell'ulteriore penalizzazione economica prodotta dall'onere forfettario del riscatto non dovrebbe compromettere interamente l'esito positivo dell'operazione di pensionamento anticipato. In conclusione, seguendo questo stesso ragionamento, il vantaggio fornito dal riscatto agevolato della laurea utile ad incrementare l'anzianità contributiva in misura fissa, favorirà soprattutto i lavoratori interessati al raggiungimento del traguardo della pensione anticipata, all'accesso a "quota 100", ma anche i lavoratori precoci e quelli addetti a mansioni usuranti. Diversamente, per quei lavoratori intenzionati a sfruttare l'agevolazione economica del riscatto in vista dell'esercizio del diritto alla pensione di vecchiaia... il "gioco non vale la candela"!

Alcune considerazioni conclusive

Il nuovo criterio di calcolo dell'onere di riscatto introdotto dal legislatore con il comma 5-*quater*, dell'art. 2, d.lgs. n. 184/1997 presenta sicuramente il pregio di fornire ai lavoratori *anziani* uno strumento a basso costo economico utile ad incrementare l'anzianità contributiva. Tuttavia, se da un lato il guadagno in termini di anni di contribuzione utili a maturare il diritto alla pensione può dirsi proporzionalmente certo, dall'altro, l'incremento economico del montante contributivo rivela un impatto limitato nei confronti della misura del trattamento previdenziale. In altre parole, l'istituto del riscatto *light* ha raggiunto l'obiettivo di agevolare il pensionamento anticipato fornendo, come è stato rilevato da stimata dottrina, un nuovo rimedio per fuggire dal lavoro (42); ciò nonostante, ha fallito l'obiettivo di fornire una misura utile a garantire l'adeguatezza delle pensioni nel regime contributivo.

Negli ultimi anni, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha sottolineato il potenziale rischio di povertà delle future

(40) Cfr. Messaggio INPS n. 219/2013, par. 6.2.

(41) A. Orlando, *Luci e ombre del nuovo riscatto agevolato della laurea*, cit.

(42) V. Ferrante, *Corsa alla pensione: una fuga dal lavoro? I rimedi ci sono ...*, in *Ipsos Quotidiano*, 2020, 15 febbraio, 17 ss.

generazioni di pensionati in Italia (43). La scelta legislativa di optare per l'abbandono del sistema di calcolo retributivo delle pensioni, a vantaggio di quello contributivo nozionale al fine di rispondere all'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale nel suo complesso, ha prodotto l'effetto collaterale di incrementare il pericolo di prestazioni pensionistiche future economicamente inadeguate a preservare i lavoratori dallo stato di bisogno. Inoltre, la fluidità del mercato del lavoro sta amplificando la vulnerabilità previdenziale delle nuove generazioni, in particolare di quelle composte da lavoratori che vivono carriere lavorative discontinue (44), brevi o con salari ridotti. Infatti, l'effetto negativo prodotto dalle interruzioni di carriera e dai ritardi nell'entrata sul mercato del lavoro non trova adeguato ristoro nelle misure di tutela ed incremento della posizione contributiva attualmente previsti dal sistema previdenziale. Come si è avuto modo di evidenziare nel corso della trattazione, l'introduzione dell'istituto del riscatto *light* con preventiva opzione per il sistema contributivo avvantaggia il solo lavoratore che punta alla pensione anticipata ordinaria. Diversamente, il beneficio prodotto dal nuovo criterio di calcolo, nei confronti delle nuove generazioni di lavoratori, è irrisorio. La struttura del sistema contributivo prevede che i contributi versati abbiano un

peso rilevante “nella duplice componente dell'entità (aliquota contributiva che dipende dalla professione) e della lunghezza e continuità del periodo contributivo” (45); il montante contributivo che ne risulterà a fine carriera, quindi, rappresenterà semplicemente lo specchio della vita lavorativa. Se quest'ultima sarà caratterizzata da pause, periodi di inattività e disoccupazione - in assenza di copertura assicurativa, anche figurativa, a causa della natura del rapporto di lavoro - l'anzianità contributiva sarà bassa. Senza un intervento legislativo capace di ristabilire l'equità del sistema, attraverso un potenziamento della sicurezza previdenziale della figura del lavoratore nel mercato del lavoro, o di modificare la formula di calcolo (46) delle pensioni in modo da attenuare il rigido collegamento oggi esistente tra le prestazioni ed i contributi versati, il rischio dell'inadeguatezza del trattamento pensionistico si farà sempre più reale tanto da doversi interrogare non solo sulla misura, ma anche sul diritto alla pensione dei giovani lavoratori. Al fine di garantire il traguardo pensionistico al termine della carriera lavorativa è auspicabile che il legislatore introduca nel sistema previdenziale uno strumento in grado di riconoscere e valorizzare i periodi di discontinuità lavorativa, affinché questi ultimi siano vissuti positivamente come transizioni verso nuove e migliori occasioni professionali.

(43) OECD, *Pension at a Glance 2019: OECD and G20 Indicators*, OECD Publishing, Paris, 2019; Id., *Pension at a Glance 2015: OECD and G20 Indicators*, OECD Publishing, Paris, 2015.

(44) Per un approfondimento dottrinale in tema di lavoro discontinuo si veda: P. Tullini, *Digitalizzazione dell'economia e frammentazione dell'occupazione. Il lavoro instabile, discontinuo, informale: tendenze in atto e proposte d'intervento*, in *Riv. giur. lav. prev. soc.*, 2016, 4, 748 ss.; P. Bozzao, *La tutela previdenziale del lavoro discontinuo: problemi e prospettive del sistema di protezione sociale*, Torino, 2005; Id., *Le questioni di genere nella protezione sociale del lavoro discontinuo*, in *Lav. dir.*, 2010, 3, 399 ss.; Id., *Le misure di sostegno al reddito per il lavoro discontinuo*, in *Lav. dir.*, 2007, 1, 29 ss.; Id., *Le forme di sostegno al reddito e al lavoro discontinuo nel D.Lgs. n. 276/2003*, *Prev. ass. pubblica e privata*, 2004, 2, 1, 431 ss.; V. Pasquarella, *Lavoro discontinuo e straordinario: tra diritto alla giusta retribuzione e contratti collettivi*

peggiorativi, in *Riv. it. dir. lav.*, 2009, 3, II, 619 ss.; V. Leccese, *Le innovazioni in materia di lavoro a tempo parziale e di lavoro intermittente*, in *Lav. dir.*, 2008, 3, 475 ss. Sia consentito, inoltre, rimandare a M.C. Degoli, *Modelli contrattuali e di sicurezza sociale per un lavoro in trasformazione*, Torino, 2018.

(45) G. Rocco, *Giovani e pensione contributiva: un binomio esplosivo. Rischi e soluzioni*, in *Ipsa Quotidiano*, 2019, 22 agosto, 8.

(46) G. Rocco, *Pensioni: servono nuovi criteri di calcolo per garantire ai giovani un assegno adeguato*, in *Ipsa Quotidiano*, 2019, 6 giugno, 16 ss.; nel suo commento, l'A. descrive l'interessante ipotesi di riforma previdenziale contenuta nella sesta indagine campionaria della società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione (Mefop). Si tratta della previsione di un importo pensionistico garantito che tenga conto degli anni di attività individuale anziché del solo montante di contributi accumulato.